

IVA

Detrazione collegata al ricevimento della fattura elettronica

di **Sandro Cerato**

Per le operazioni effettuate a partire dal prossimo **1° gennaio 2019**, in assenza di fattura elettronica, la **detrazione dell'imposta** collegata alla fattura ricevuta in forma cartacea, deve considerarsi a tutti gli effetti indebita.

È uno dei tanti aspetti emersi nel corso dell'incontro tra la stampa specializzata e l'Agenzia delle entrate in tema di **fattura elettronica**, a poco più di un mese dall'entrata in vigore dell'obbligo.

In merito alla **detrazione**, è bene ricordare che l'[articolo 14 D.L. 119/2018](#) ha modificato l'[articolo 1 D.P.R. 100/1998](#), stabilendo che il diritto in questione **può essere esercitato in relazione ai documenti di acquisto ricevuti ed annotati entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione**.

In merito a tale novità è opportuno ricordare che lo stesso [articolo 14 D.L. 119/2018](#) dispone che la regola descritta non è applicabile per i documenti di acquisto relativi ad operazioni **effettuate nell'anno precedente**, con la conseguenza che per gli acquisti effettuati nel mese di dicembre, e per i quali la fattura è ricevuta a gennaio (sia pure entro il 15), la detrazione può essere esercitata a partire da gennaio.

Nel corso dell'incontro l'Agenzia delle entrate ha confermato che il **ricevimento di una fattura cartacea** (in luogo di quella elettronica obbligatoria) non consente il diritto alla detrazione (che si qualificherebbe come indebita), a meno che la **fattura elettronica non pervenga all'acquirente/committente entro il giorno 15** del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, nel qual caso la detrazione diverrebbe legittima e correttamente esercitata.

Interessanti sono stati i chiarimenti forniti in relazione al tema delle **autofatture**, e più in generale alle operazioni soggette ad **inversione contabile**. In primo luogo, l'Agenzia estende l'obbligo di autofattura elettronica, prevista normativamente solo per quelle relative alla **regolarizzazione del mancato ricevimento del documento dal fornitore** ([articolo 6, comma 8, D.Lgs. 471/1997](#)), anche a quelle emesse in caso di **omaggi di beni** al fine di evitare la rivalsa dell'Iva nei confronti del soggetto che riceve l'omaggio.

Si ritiene, quindi, che l'obbligo di **emissione di autofattura elettronica** riguardi anche le altre ipotesi previste dalla normativa Iva o dalla prassi, quali le operazioni di **estrazione dei beni dai depositi Iva** o la **regolarizzazione dello splafonamento da parte dell'esportatore abituale**.

A differenti conclusioni si perviene invece:

- per le **inversioni contabili** richieste dall'[articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972](#), ossia per le **operazioni poste in essere da soggetti non residenti e rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia**, per i quali l'acquirente o committente nazionale soggetto Iva è soggetto al cd. "**esterometro**", trattandosi di operazioni intercorse con soggetti non stabiliti ai fini Iva in Italia;
- per l'integrazione delle fatture per **acquisti intracomunitari di beni**.

Per quanto riguarda invece le altre operazioni previste nell'[articolo 17 D.P.R. 633/1972](#), e soggette ad **inversione contabile con il sistema dell'integrazione** (si pensi alle prestazioni relative ad edifici, o a quelle rese dal subappaltatore nel settore edile), l'Agenzia conferma le modalità già descritte con la [circolare 13/E/2018](#), ossia la **possibilità di eseguire l'integrazione con applicazione dell'Iva in un documento esterno da allegare al file Xml** ricevuto dalla controparte.

In tale contesto l'Agenzia precisa che il documento in questione (ossia quello formato per **integrare** la fattura Xml), **può essere considerato alla stregua di un'autofattura** poiché contiene i dati tipici di una fattura, ed in particolare il numero di partita Iva del soggetto che esegue l'integrazione sia nel campo del cedente/prestatore sia in quello del cessionario/committente.

Per tale motivo, **anche questa "autofattura" può essere inviata al Sdi** ed archiviata automaticamente laddove il soggetto fruisca del servizio di conservazione gratuita offerto dall'Agenzia.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

